

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 795

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006

—————

Delega al Governo per la promozione dei distretti culturali nel
Mezzogiorno d’Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel Mezzogiorno è ora di mettere da parte l'antica logica dei campanili e iniziare a costruire l'economia del turismo. È questa l'idea a cui si ispirano i distretti culturali. Si tratta di progetti finalizzati a integrare, in diverse aree del Paese, il turismo balneare con quello ecologico, artistico, religioso ed enogastronomico dando vita a una vera e propria industria che fa della cultura il suo fattore trainante e della destagionalizzazione dei flussi la sua carta vincente.

Si tratta di progetti che interesseranno prevalentemente il Sud, e in particolare la Campania. Proprio il Sud ha tenuto a battesimo il primo distretto culturale a Noto (in provincia di Siracusa). La capitale del barocco siciliano è diventata il fulcro di un'intensa attività di promozione turistica: Noto e altri sei comuni (Ragusa, Caltagirone, Militello Val di Catania, Modica, Palazzolo e Scicli) sono stati proclamati «patrimonio culturale e naturale di valore mondiale» dall'Unesco. La «Fondazione Noto» è stata destinata a gestire il processo di sviluppo turistico locale e a seguire la realizzazione dei vari progetti di promozione culturale.

I distretti culturali, dunque, sembrano destinati a diventare un volano della crescita economica del Mezzogiorno e presto saranno al centro di un «patto di solidarietà» che dovrebbe legare le Fondazioni bancarie del Nord Italia con quelle del Sud. Le Fondazioni di origine bancaria hanno, infatti, lanciato il «Progetto Nord-Sud», promosso dall'Acri (Associazione casse di risparmio italiane), che punta proprio a valorizzare i distretti culturali meridionali, e indirettamente a riequilibrare le erogazioni delle risorse a livello nazionale. L'Acri ipotizza un impegno finanziario a carico delle Fondazioni tra i

10 e i 20 milioni di euro a partire dal 2006, da aggiungere a una linea di credito offerta dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Queste risorse dovrebbero diventare la quota di cofinanziamento privato da sommare ai fondi europei per la cultura del periodo 2000-2006.

Per affiancare questa intensa attività, è opportuna una iniziativa legislativa, che consenta il co-finanziamento pubblico delle iniziative avviate.

Nel presente disegno di legge si prevede una delega al Governo della Repubblica ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire distretti culturali nelle aree a ritardo di sviluppo, che dovranno assicurare la più ampia partecipazione di soggetti privati nonché quella, diretta o delegata, degli enti locali. Questi i principi e criteri direttivi:

a) i distretti culturali dovranno riguardare aree omogenee di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e valorizzazione, integrabili con la filiera del turismo;

b) i distretti culturali devono avere quali loro finalità la promozione del turismo culturale, la salvaguardia e la tutela dei beni, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli addetti;

c) nei distretti culturali è istituita una consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e dei beni culturali esistenti;

d) ciascun distretto culturale può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano culturale, determinandone le modalità.

Per il finanziamento di taluni distretti culturali, potranno essere definite operazioni di cartolarizzazione degli introiti futuri relativi a biglietti d'ingresso a musei, aree archeologiche, beni culturali. Infine, ai distretti culturali sono destinati finanziamenti statali e co-

munitari, nel rispetto della normativa comunitaria. A tale fine per il 2006 è stanziata la somma di 300 milioni di euro. Per gli esercizi successivi, si provvede con stanziamento determinato nella legge finanziaria annuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Distretti culturali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare i distretti culturali nelle aree a ritardo di sviluppo finalizzati a integrare il turismo balneare con quello ecologico, artistico e religioso, diretti ad assicurare la più ampia partecipazione di soggetti privati nonché quella, diretta o delegata, degli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i distretti culturali sono promossi da soggetti privati o da soggetti pubblici e privati, e riguardano aree omogenee di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e valorizzazione, integrabili con la filiera del turismo;

b) i distretti culturali si propongono come loro finalità la promozione del turismo culturale, la salvaguardia e la tutela dei beni culturali oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli addetti;

c) nei distretti culturali è istituita una consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione ed il restauro dei monumenti e degli altri beni culturali esistenti;

d) ciascun distretto culturale può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano culturale, determinandone le modalità;

e) per il finanziamento di taluni distretti culturali, potranno essere definite operazioni

di cartolarizzazione degli introiti relativi a biglietti d'ingresso a musei, aree archeologiche, beni culturali.

3. Ai distretti culturali sono destinati finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto della normativa comunitaria. A tale fine per l'anno 2006 è stanziata la somma di 300 milioni di euro. Per gli esercizi successivi, si provvede con stanziamento determinato nella legge finanziaria annuale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede:

a) mediante l'utilizzazione di una quota parte del gettito dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) mediante riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

